



## *Ministero dell'Istruzione*

**Istituto Comprensivo Statale "San Francesco"**

Via Concordato, 62 – 89015 PALMI RC

Tel. 0966 22993 e-mail [RCIC861008@istruzione.it](mailto:RCIC861008@istruzione.it) – [Pec.RCIC861008@pec.istruzione.it](mailto:Pec.RCIC861008@pec.istruzione.it)

Codice Fiscale 91021500805 – Codice Meccanografico RCIC861008

**N. prot. telem. 2185/4.8.--  
del 31/03/2022**

Ai docenti  
Alle famiglie degli allievi  
classe 3E  
Scuola Secondaria di I grado 'Minniti''

**Oggetto:** Comunicazione di caso positivo.

Si notifica che, con Comunicazione inviata a mezzo mail, alcuni genitori hanno segnalato **due casi di positività** (ultimo giorno di frequenza il 26/03/2022) al Covid di due alunni frequentanti la classe **3E** della Scuola secondaria I grado 'Minniti'. Pertanto, ai sensi del D.L. 5/2022, a partire dal giorno 01/04/2022:

**Scuola secondaria di I e II grado**

con **due o più** casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe:

a) per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.

b) per coloro che posseggano un'ideale certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 **fino al decimo giorno** successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.

c) per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di **cinque giorni**;

Agli alunni per i quali non sia applicabile il regime sanitario di autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale della durata di **cinque giorni**, la cui cessazione consegue all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare il giorno successivo per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2 e con l'obbligo di indossare per i successivi cinque giorni i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, se di età superiore a sei anni. La

riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si ricorda che la sospensione delle attività in presenza avviene solo se l'accertamento del **quinto caso** nella scuola dell'infanzia e primaria e del **secondo caso** nella scuola secondaria avviene **entro cinque giorni** dall'accertamento del caso precedente (senza considerare eventuali casi tra il personale scolastico).

Si ricorda anche che:

- 1) il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza previsto nel Decreto Legge n.1/2022 prevede:  
*“è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.”* (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
- 2) non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133);
- 3) i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente scolastico/referente COVID-19;
- 4) Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 5 del 10/01/2022, per l'esecuzione dei tamponi di quarantena e/o autosorveglianza e/o fine isolamento è prevista la possibilità di esecuzione di un test rapido antigenico o molecolare, presso gli erogatori pubblici o privati, autorizzati e/o riconosciuti come abilitati, anche in modalità domiciliare.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Ferdinando Rotolo

